

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

[notificata con il numero C(2011) 8716]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/796/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di eradicare l'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l'Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) La decisione 2009/581/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicem-

bre 2008 e nel gennaio 2009 <sup>(3)</sup>, ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Germania nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

- (5) Il 3 settembre 2009 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (6) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
- (7) La decisione 2009/581/CE ha stabilito che fosse versata una prima quota di 2 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.
- (8) Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.
- (9) La Germania ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (10) Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una seconda quota del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 198 del 30.7.2009, pag. 83.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Viene versata alla Germania una seconda quota di 4 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---